Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 210/2026

OGGETTO: Fertilizzanti – pollina di gallina – aliquota IVA applicabile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA Società agricola (di seguito anche "Società", o "Istante "o "Contribuente") rappresenta disvolgere l'attività di allevamento intensivo di galline ovaiole a terra.

Per la gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, in particolare la pollina di gallina ovaiola, la Società pur dichiarando di avvalersi "*di un contratto di ritiro con una ditta specializzata nella produzione di concimi organici* ", nella sostanza chiede quale sia l'aliquota applicabile alle cessioni di tale prodotto.

In particolare, l'Istante ritiene che con la risoluzione n. 59/E del 9 dicembre 2024 l'aliquota IVA da applicare alla fornitura di pollina di gallina ovaiola passi dal 4 al 22 per cento e, quindi, dovrà emettere le fatture con l'aliquota IVA del 22 per cento.

Il cessionario, tuttavia, richiamando il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, Allegato 1, punto 5.2.7, che prevede l'utilizzo di escrementi di volatili domestici con o senza lettiera, per la produzione del concime organico "Pollina essiccata", ritiene che sia più appropriata l'aliquota del 4 per cento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società, sulla base di un parere richiesto a un'Associazione di categoria, rappresenta che il D.M. del 2016 attribuisce la caratteristica di "fertilizzante" agli effluenti zootecnici e al digestato alle condizioni stabilite dal medesimo Decreto e dai Regolamenti regionali. Pertanto, in presenza di tali condizioni ritiene corretta l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento.

In particolare, ritiene che:

- la cessione deve riguardare i sottoprodotti regolamentati dal D.M. 25/2/2016;

- l'acquirente/destinatario deve impegnarsi contrattualmente all'utilizzo agronomico dei sottoprodotti in conformità alle disposizioni regionali;

- la fattura deve indicare la natura e qualità del sottoprodotto, con la dicitura "*ad esclusivo uso agronomico-fertilizzante ai sensi del D.M. 25/2/2016*", e deve riportare gli estremi di contratto di cessione e di documento di accompagnamento.

Ritiene, invece, che l'aliquota ordinaria del 22 per cento si debba applicare alle cessioni di digestato zootecnico destinato ad impianti di valorizzazione energetica e altre destinazioni non agricole e ai liquami e letami ceduti per alimentare impianti di produzione di biogas.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In primo luogo, si osserva che il riferimento alla risoluzione n. 59/E del 2024, che contiene chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle lettiere per animali, non risulta pertinente.

Nel caso in esame, la questione riguarda un prodotto che non costituisce una lettiera per animali, bensì è il derivato dell'allevamento di galline ovaiole, per il quale la Società ha provveduto a richiedere il parere di accertamento tecnico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (in breve "ADM").

ADM, in relazione al prodotto "**Pollina di gallina ovaiola allevata a terra**" - che consiste in materiale organico misto, di origine naturale, ottenuto dalla raccolta nei capannoni di allevamento delle deiezioni avicole, residui di lettiera e piume e dal successivo stoccaggio in apposite concimaie - sulla base di quanto dichiarato e dell'istruttoria svolta, "*ritiene che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nell'ambito della voce 3101 della Nomenclatura combinata ed in particolare al* ***codice NC 3101 00 00*** *"Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale'*".

A sostegno di tale classificazione, ADM riporta anche le Note Esplicative al Sistema Armonizzato per la voce 3101, che specificano che:"*Sono segnatamente compresi in questa voce:*

1) Il guano che è il prodotto dell'accumulazione delle deiezioni e delle spoglie di uccelli di mare in alcune isole o su coste deserte. Esso è un concime

contemporaneamente azotato e fosfatato che si presenta abitualmente sotto forma di polvere di colore giallastro, con odore forte e ammoniacale.

2) Le deiezioni animali (pollina, colombina, ecc.), compresi gli avanzi di lana sporchi che non possono essere utilizzati che come concimi, il letame e lo scolo del letame".

In merito all'aliquota IVA applicabile, si osserva che in base al numero 19) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA"), si applica l'aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di «*fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n.748*».

Al riguardo, come già chiarito con la risposta a interpello n. 282 del 27 agosto 2020 e con la risposta a consulenza giuridica n. 4 del 30 agosto 2024, la legge 19 ottobre 1984, n. 748 è stata abrogata dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 75 del 2010. Pertanto, occorre fare riferimento a quest'ultima definizione ai fini dell'individuazione dei prodotti in questione.

In base alle definizioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 75 del 2010, "*Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti», i prodotti e i materiali di seguito definiti: a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003* [ora abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019] *e nell'allegato 1* ... (n.d.r. - tra gli altri il)*;p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità*

sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice".

Inoltre, tra gli allegati al d.lgs. n. 75 citato, come aggiornati ad opera del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (oggi MASAF) del 10 ottobre 2022, tra i concimi organici, si trova la pollina essiccata (il cui uso in agricoltura biologica è tuttavia vietato in base al Reg. UE 2021/1165 se proveniente da allevamenti industriali).

In conclusione, alla luce della classificazione data da ADM e delle disposizioni sopra citate, condividendo la soluzione prospettata, si ritiene che il prodotto oggetto del presente interpello, in quanto rientrante esso stesso tra i concimi ed essendo ceduto a ditta specializzata nella produzione di concimi organici, possa beneficiare dell'aliquota ridotta del 4 per cento in forza del richiamato numero 19) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA.

Ogni eventuale diversa destinazione del bene in questione comporterà l'assoggettamento ad aliquota ordinaria.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 5341 del 10.04.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)